


23. maggio 2013

Circolare FINMA 2008/21: Rischi operativi – banche / Revisione parziale

Punti chiave



Punti chiave

1. Le gravi perdite per rischi operativi subite durante la crisi finanziaria e nel corso degli ultimi anni hanno portato a una nuova valutazione a livello mondiale circa l'importanza di tale ambito di rischio. Questo nuovo approccio si è tradotto nell'elaborazione a livello internazionale di requisiti normativi di tipo qualitativo, concretizzati come standard dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel documento "*Principles for the Sound Management of Operational Risk*" del giugno 2011. I requisiti quantitativi (in materia di fondi propri) non costituiscono parte integrante di questa revisione della circolare e restano pertanto invariati.
2. Gli undici principi della suddetta regolamentazione vengono tradotti nella Circolare FINMA 2008/21 "Rischi operativi – banche" in sei principi specifici. Nella fattispecie, quelli che risultano particolarmente rilevanti ai fini della gestione dei rischi operativi o che non sono già stati recepiti in misura sufficiente in altri quadri normativi svizzeri vengono approfonditi con note esplicative selezionate.
3. La circolare sottoposta a revisione prevede che i requisiti qualitativi debbano essere implementati in funzione delle dimensioni della banca in questione. Di conseguenza, le piccole banche e i commercianti di valori mobiliari della Categoria 5 FINMA e le banche della Categoria 4 FINMA che presentano attività operative prive di complessità significativa sono esonerate dall'attuazione di determinate disposizioni.
4. Oltre all'adeguamento dei requisiti qualitativi generali, nel nuovo Capitolo IV della Circolare FINMA 2008/21 è ora prevista la possibilità di regolamentare in un allegato requisiti particolarmente concreti in relazione a rischi specifici. Nella fattispecie, la gestione dei dati dei clienti in formato elettronico è altresì disciplinata nel nuovo Allegato 3. Ulteriori tematiche saranno eventualmente introdotte in futuro in forma analoga con un maggiore grado di dettaglio.
5. Il nuovo Allegato 3 contiene nove principi e numerose considerazioni circa l'adeguata gestione dei rischi in relazione alla confidenzialità dei dati in formato elettronico della clientela costituita da persone fisiche ("clienti privati"), le cui relazioni d'affari sono svolte in Svizzera o a partire dalla Svizzera. I principi trattano in prevalenza il rischio di eventi in relazione alla confidenzialità dei dati dei clienti sulla base dell'impiego di sistemi elettronici; essi affrontano invece in maniera soltanto marginale le considerazioni sulla sicurezza dei dati fisici e sulle questioni relative all'integrità e alla disponibilità dei dati stessi.